

di *Rosanna Simone*

T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Decisione 6 novembre 2012 n. 652.
E. Leotta – Presidente, V.S. Mameli – Estensore.

L'art. 3 del D.Lgs. n. 195/2005 e la finalità ad esso sottesa obbligano la P.A. all'ostensione dei documenti contenenti informazioni ambientali anche attraverso un'attività elaborativa. È perciò preclusa ogni indebita limitazione, operata in via ermeneutica, della legittimazione all'esercizio del diritto di accesso alle informazioni in materia ambientale, nonché del contenuto delle notizie accessibili.

omissis

Con istanza datata 15 febbraio 2012 l'odierno ricorrente, in qualità di referente unico dell'ANCADIC Onlus (Associazione Nazionale di Ispirazione Cattolica per i Diritti di Cittadinanza) - Responsabile e coordinatore del territorio nazionale Area di interesse tutela dell'ambiente e del patrimonio paesaggistico e responsabile del Comitato spontaneo di cittadini "Torrente Oliveto" di Lazzaro, chiedeva al Comune di Motta San Giovanni, ai sensi del D.lgs. 19 agosto 2005 n.195, di esercitare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa ovvero prendere visione e ottenere copia della documentazione riguardante la costruzione del nuovo polo depurativo in località Oliveto di Lazzaro. In particolare richiedeva i seguenti atti:

- Validazione da parte del responsabile del procedimento del progetto esecutivo, se intervenuta;
- progetto definitivo ed esecutivo,
- delibera approvazione progetto preliminare, definitivo e esecutivo;
- autorizzazioni/ nulla osta / pareri rilasciati dagli Enti competenti tra cui autorizzazione regionale PAI relativa al nuovo polo depurativo;
- atti dell'aggiudicazione definitiva, se intervenuta;
- contratto;
- convenzione e delibera se approvata, per l'affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell'intervento di "realizzazione depuratore in contrada Oliveto del Comune di Motta San Giovanni, con adeguamento dei relativi collettori fognari e sollevamenti";
- tutti gli atti consequenziali.

Non pervenendo alcun riscontro da parte dell'Amministrazione comunale, l'interessato promuoveva ricorso avanti questo Tribunale, deducendo la violazione dell'art. 3 del D.lgs. 195/2005.

Successivamente alla notificazione del ricorso, il Comune di Motta San Giovanni, con nota del 5 aprile 2012, notificata a mezzo pec al ricorrente in data 10 aprile 2012, invitava l'interessato, ai fini della dimostrazione dell'interesse concreto ed attuale all'esercizio del diritto di accesso, a trasmettere l'atto costitutivo dell'associazione e il numero di iscrizione del registro regionale; inoltre lo informava che gli atti richiesti potevano essere consultati sul sito istituzionale dell'ente sotto la voce "Albo pretorio *on line*".

Contro tale nota il ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti, rappresentando che nemmeno uno dei documenti richiesti era rinvenibile sul sito istituzionale, e insistendo per l'accoglimento del gravame. Il Comune di Motta San Giovanni non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 24 ottobre la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Come costantemente affermato da questo Tribunale (cfr. tra le ultime Tar Reggio Calabria 16/12/2010 n. 1724), l'art. 3 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ha introdotto, come prima aveva

fatto il D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 39 (abrogato dall'art. 12 del cit. D.Lgs. n. 39 del 1997), una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. n. 241 del 1990, per due particolarità:

- l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso;
- il contenuto delle cognizioni accessibili.

Sotto il primo profilo, l'art. 3 del D.Lgs. n. 195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. In relazione a tale aspetto dunque la nota con la quale il Comune di Motta San Giovanni richiede documenti all'interessato al fine di verificare l'interesse concreto ed attuale dell'istante, a giustificazione dell'esercizio del diritto di accesso, si pone in aperto contrasto con la disposizione legislativa sopra richiamata.

Quanto al secondo aspetto, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle «informazioni ambientali» (che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'Amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall'art. 22 L. n. 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione.

Detta disciplina speciale della libertà d'accesso alle informazioni ambientali risulta, quindi, preordinata, in coerenza con le finalità della direttiva comunitaria di cui costituisce attuazione, a garantire la massima trasparenza sulla situazione ambientale e a consentire un controllo diffuso sulla qualità ambientale.

Tale esigenza viene, in particolare, realizzata mediante la deliberata eliminazione, resa palese dal tenore letterale dell'art. 3, di ogni ostacolo, soggettivo od oggettivo, al completo ed esauriente accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente.

Così precisati gli estremi ed il contenuto del diritto di accesso in materia ambientale, risulta agevole concludere che ogni indebita limitazione, per via ermeneutica, della legittimazione a pretendere l'accesso alle informazioni ambientali risulta preclusa sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua finalità (così anche T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 28 giugno 2006, n. 5272).

Ciò posto, non vi è alcun elemento per escludere le informazioni richieste dal novero di quelle ambientali, così come nessuna valutazione in tema di interesse e, conseguentemente di legittimazione attiva, osta all'accoglimento dell'istanza. La nota del Comune di Motta San Giovanni del 5 aprile 2012 non ha soddisfatto la richiesta di accesso agli atti, considerato che, diversamente da quanto affermato dal Comune, la documentazione richiesta non risulta disponibile sul sito istituzionale dell'ente.

In accoglimento del ricorso proposto, deve dunque essere ordinato al Comune di Motta San Giovanni l'ostensione dei documenti richiesti dal ricorrente e l'estrazione di copia degli stessi.

omissis

BREVI ANNOTAZIONI

L'OGGETTO DELLA PRONUNCIA

La pronuncia in esame attiene al diritto di accesso alle informazioni ambientali. Il tribunale adito preclude ogni indebita limitazione soggettiva ed oggettiva del diritto di accesso alle informazioni ambientali, preteso nel caso di specie nei confronti del Comune dal referente di alcune associazioni territoriali ed avente per oggetto la documentazione completa sulla costruzione di un nuovo polo depurativo.

IL PERCORSO ARGOMENTATIVO

L'argomentazione sostenuta dall'organo giudicante muove dall'analisi della **disciplina speciale** della libertà di accesso alle informazioni ambientali e delle **finalità ad essa sottese**.

Ebbene, la disciplina di settore prevista dal D.Lgs. 195/2005 contraddistingue **l'accesso alle informazioni ambientali** rispetto a quello generale, disciplinato dalla L. 241/90, per **due aspetti: 1) l'estensione del novero dei soggetti legittimati all'accesso; 2) l'ampliamento del contenuto**

delle notizie accessibili.

E poiché detta disciplina in sostanza dà **attuazione** alla **direttiva comunitaria 2003/4/CE** sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, coerentemente con essa assicura la **massima trasparenza sulla situazione ambientale** e consente un **controllo diffuso sulla qualità dell'ambiente**. Chiarito dunque il contenuto del diritto di accesso in materia ambientale, il tribunale esclude una qualunque valutazione sull'interesse del richiedente, e dunque sulla legittimazione attiva, nonché una limitazione sul contenuto dei documenti accessibili, qualora non risulti espressamente prevista dalla disciplina speciale.

LE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nella sentenza in commento emerge con chiarezza la **duplice connotazione dell'accesso alle informazioni sull'ambiente**, disciplinato da una normativa speciale, che, **da un lato**, assicura la **trasparenza della P.A.** sulla situazione ambientale e, **dall'altro**, consente a chiunque (ne faccia richiesta senza dichiarare il proprio interesse, art.5, co.1, D.Lgs. 195/05) un **controllo sullo stato dell'ambiente e dunque** un controllo generalizzato (invece escluso dall'art. 22, co.3, L.241/90) **sull'azione amministrativa che incide sull'ambiente**. La ragione di una così ampia connotazione dell'accesso alle informazioni ambientali, privo di un qualunque limite di legittimazione soggettiva, rispetto a quella prevista dalla disciplina generale per l'accesso documentale, risiede nel fatto che la possibilità di intervento dei cittadini in una materia di notevole interesse comune è concepita come uno stimolo per una più ampia tutela dell'ambiente. Pertanto, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, che rappresenta un fondamentale precipitato applicativo del principio di trasparenza, in materia ambientale si arricchisce ulteriormente diventando uno strumento finalizzato a garantire un controllo sociale diffuso sulla qualità dell'ambiente.